



# Comune di Pozzuoli

(Provincia di Napoli)

VII DIREZIONE

Coordinamento Attività e Sviluppo Economico

Servizio Demanio Marittimo e Spiagge – Risorsa Mare – Gestione Fascia Costiera

CONCESSIONE N..... DEL .....

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- ai sensi degli artt. 40, 41 e 42 del decreto legislativo n. 96 del 30 marzo 1999 e dell'art. 105 comma 2 lett. l) del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, il Comune di Pozzuoli esercita le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;
- l'art. 01 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 (conv. con mod. in legge 4 dicembre 1993, n. 494) individua le attività per le quali è possibile disporre la concessione di beni demaniali marittimi;
- il Comune di Pozzuoli con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 25/08/2002 si è dotato del Piano comunale di Utilizzazione delle Spiagge del Demanio marittimo (di seguito denominato PUSD), quale "quadro generale di indirizzo e riferimento normativo per l'esercizio della delega in materia di utilizzazione a fini turistico-ricreativi delle aree del demanio marittimo" e per l'utilizzo dei tratti di spiaggia "considerati dal presente piano come concedibili a fini turistico-ricreativi di tipo balneare";
- il Comune di Pozzuoli si è dotato di apposito "Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo", approvato con Deliberazione n.35/Comm. del 23/06/2010;
- con delibera di Giunta Regionale n. 395 del 28 marzo 2006, sono stati forniti ai comuni costieri ulteriori indirizzi operativi in materia di demanio marittimo abrogando la delibera n. 1971/2001 e ribadendo, in particolare agli articoli 4 e 5, la propria competenza in merito all'approvazione del piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime (**PUAD**), precisando che, nelle more dell'approvazione del PUAD da parte della Regione Campania le amministrazioni concedenti possono rilasciare concessioni demaniali marittime inserendo nei rispettivi provvedimenti di rilascio e rinnovo di concessioni demaniali marittime, nonché loro variazione, una clausola risolutiva espressa del titolo: "laddove il PUAD contenga prescrizioni contrastanti con il permanere del rapporto concessorio";
- la Regione Campania con delibera di Giunta n. 2189 del 17/12/2007 avente ad oggetto l'approvazione delle Linee Guida per l'approvazione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili, ha fornito ulteriori indirizzi in materia di demanio marittimo costiero;

### PRESO ATTO CHE

- ad oggi, il suddetto disegno di legge regionale non ha concluso l'iter legislativo;

### RICHIAMATA

- la Legge 15.12.2011 n. 217, (Legge Comunitaria 2010) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.1 del 2 gennaio 2012, che ha introdotto specifiche disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime, in particolare, novellando il comma 4 bis dell'art. 3 della legge 494/93, ovvero prevedendo per le nuove concessioni demaniali marittime una durata da 6 a 20 anni, determinata in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni.
- la delibera n. 04 del 22.01.2015, pubblicata all'Albo Pretorio in data 14 maggio 2015, con cui la Giunta Comunale ha definito gli indirizzi per l'indizione di avviso pubblico per

gara aperta di concessione pluriennale di spazi ed aree demaniali ricompresi nel tratto di costa denominato "Lungomare Sandro Pertini" e nel tratto di Licola Mare denominato "ex storici", stabilendo la durata della concessione demaniale in complessivi anni 9 ritenendo tale durata congrua se rapportata all'entità degli investimenti da porre in essere per la realizzazione degli interventi da realizzarsi all'esito dell'affidamento della concessione demaniale e del conseguente progetto assentito e definendo l'articolazione spaziale e la numerosità delle concessioni demaniali (un lotto unico per gli "ex storici" e numero di quattro lotti per quanto riguarda il tratto di costa "Lungomare Pertini");

#### **VISTA**

- la determinazione dirigenziale n. .... del .....2015, in esecuzione della delibera G.C. n. 04/2015 di indizione della procedura aperta per l'affidamento in concessione degli arenili siti sul lungomare Sandro Pertini, con scadenza per la presentazione delle offerte il .....2015;
- il verbale dalla commissione esaminatrice istituita con determinazione n.... del ..... nella seduta pubblica del .....
- la determinazione dirigenziale n. .... del ..... con cui si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria dei lotti riservandosi di indire apposita conferenza di servizi per l'approvazione dei progetti esecutivi;
- l'esito della Conferenza di Servizi indetta con nota prot.... del ..... per l'approvazione del progetto esecutivo relativo all'utilizzazione per lo sfruttamento a finalità turistico-balneare del tratto di litorale individuato quale Lotto ... del Lungomare Sandro Pertini;

**ACQUISITI**, in particolare, i pareri previsti dall'art. 11 ss. del Regolamento per l'attuazione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 parere dell'Agenzia del Demanio, dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Dogane, dell'Ufficio Circondariale Marittimo competente, del Provveditorato alle OO.PP. competente, nonché il parere della Soprintendenza per i Beni Artistici, Paesaggistici, Storici, Architettonici ed Etnoantropologici di Napoli e Provincia;

#### **VISTO** che

- la Società ..... aggiudicataria provvisoria ha prodotto la documentazione richiesta ai fini dell'aggiudicazione definitiva e sono stati svolti gli opportuni accertamenti in merito al possesso dei requisiti;
- con determinazione del \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, il Dirigente della Direzione VII – Coordinamento Attività e Sviluppo Economico, ha aggiudicato definitivamente la gara per il rilascio della concessione demaniale marittima finalizzata all'utilizzo per finalità turistico-balneare del tratto di litorale individuato quale Lotto ..... del Lungomare Sandro Pertini in Pozzuoli, ed ha quantificato il canone concessorio;

**VISTO** l'art. 36 del Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;

**VISTO** l'art. 59 del D.P.R. 616/77 con il quale venivano delegate alle Regioni le funzioni amministrative sulle aree demaniali marittime;

**VISTO** il D.P.C.M. 21/12/1995 con il quale vennero individuate le aree sottratte alla gestione regionale;

**VISTA** la Legge 59/97 sulle competenze di gestione del demanio marittimo;

**VISTO** il D.L.gs. n. 112 del 31 /3/1998, art.3, 7° comma; ed art.105;

**VISTO** il D.L.gs. n.96 del 30/3/1999, artt. 40, 41 e 42;

**VISTA** la delibera di Giunta Regionale n.3744 dell'11/7/2000;

**VISTO** l'art. 8 della L.R. n.1/78 e l'art. 1, comma 117 ss. della L.R. n. 5/2013;

**VISTO** il D.L. n.400 del 5/10/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. 4/12/1993 n.494;.

**VISTO** il D.M. n. 342 del 5/8/1998;

Ciò premesso e ratificato e con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:

#### **CONCEDE**

a \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_  
C.F./ P.IVA. \_\_\_\_\_ di occupare una tratto di arenile del pubblico demanio marittimo della superficie di mq. \_\_\_\_\_, fronte mare ml. \_\_\_\_\_ situato nel tratto di costa \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_ ambito \_\_\_\_\_ del Piano di utilizzazione di Utilizzazione delle aree del demanio marittimo approvato con delibera di consiglio comunale n. 48 del 2002 allo scopo

di mantenere un tratto di spiaggia da adibire a spiaggia attrezzata e/o spiaggia a soggiorno ombra e/o riservata alla ricettività alberghiera;  
con effettivo utilizzo dal 01 maggio al 30 settembre di ciascun anno per l'esercizio dell'attività autorizzata e per le operazioni connesse con l'installazione e lo smontaggio delle strutture di servizio;

e con obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni, il canone annuo di € \_\_\_\_\_ rivalutabile nelle forme di legge, oltre ad € \_\_\_\_\_ per addizionale regionale e bollo \_\_\_\_\_ alle condizioni risultanti dagli atti posti a base dell'affidamento.

La presente concessione viene rilasciata con le prescrizioni riportate nei pareri resi dalle autorità competenti nella Conferenza di Servizi indetta con nota prot .... n ..... che, allegati alla presente, ne formano parte sostanziale del presente atto.

La presente concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio marittimo, avrà la durata di occupazione effettiva di anni NOVE dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e sarà revocata di ufficio in caso di esito positivo della citata informativa antimafia;

Alla scadenza, la concessione verrà nuovamente assegnata mediante procedura ad evidenza pubblica, con esclusione di qualsiasi preferenza al titolare originario rispetto alle nuove istanze.

In ogni caso, il Comune ha sempre facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 42 Cod. Nav., in tutto od in parte, la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti ha facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

È fatto obbligo al Concessionario di rispettare i limiti e i termini in cui è fatta la concessione, anche con riferimento al periodo in cui è autorizzato il mantenimento delle strutture stagionali.

È fatto obbligo altresì al Concessionario di procedere allo smontaggio delle strutture entro il termine finale del periodo autorizzato;

Si avverte che l'inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti, comporta la decadenza dalla concessione secondo quanto stabilito dall'art. 47 - comma 1 - lett. f)

La presente concessione sarà altresì dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda responsabile di gravi violazioni edilizie.

Nei predetti casi di decadenza o revoca il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare la stessa nel pristino stato. In caso di inadempienza si procederà a termine degli artt. 54 e 84 Cod. Nav.

Avendo il Concessionario già pagato il canone annuale impostogli per l'anno in corso, giusta ricevuta n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, e avendo provveduto alla costituzione della cauzione in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per l'ammontare stabilito di Euro \_\_\_\_\_, da valere anche quale copertura delle spese per lo sgombero dell'area alla decadenza e/o alla revoca della Concessione, che rimarrà vincolata fino allo scadere del Titolo, si rilascia la presente Concessione alle condizioni che seguono:

1. Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati e quindi consegnarla nel pristino stato all'amministrazione concedente;
2. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni 10 (dieci) nell'Albo Pretorio del Comune, ove ricade l'area demaniale in concessione.
3. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso il comune e lo stato dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione; non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli senza aver acquisito le prescritte autorizzazioni; non potrà erigere opere non consentite né variare quelle ammesse; non potrà destinare ad altro uso quanto forma oggetto di concessione; è obbligato a consentire l'accesso nei manufatti e/o strutture

- impiantate sulla zona demaniale concessa, al personale del Servizio comunale competente, degli Organi di vigilanza, dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni titolari di potere di controllo e ispettivo; è tenuto al rispetto di tutte le norme e prescrizioni risultanti dagli atti posti a base dell'affidamento e secondo le disposizioni previste dal regolamento di utilizzazione;
4. Il concessionario è tenuto ad effettuare, inoltre, la manutenzione delle opere demaniali, la sostituzione delle stesse per danni subiti per qualsiasi altra causa (anche di natura accidentale), fermo restando che il medesimo è comunque tenuto a prendere le misure atte ad assicurare la pubblica incolumità subito dopo i danni ed a ripristinare le opere dopo l'accertamento dei suddetti danni.
  5. Il Concessionario è tenuto a curare permanentemente la sorveglianza ed il mantenimento del buon regime della zona concessa, nonché di quelle adiacenti, almeno per la metà dei tratti di spiaggia libera esistenti tra la propria concessione e quello eventualmente vicino ed in ogni caso almeno per mt. 25 di fronte dal confine della propria Concessione, qualora tali tratti abbiano un'ampiezza superiore a mt. 50. Deve garantire la pulizia e decoro della propria area in concessione ed è, altresì, obbligato a effettuare la pulizia della spiaggia libera adiacente. E', altresì, obbligato ad eseguire interventi di pulizia delle porzioni di spiagge sopra descritte rispettando i seguenti termini: alla chiusura della stagione balneare, almeno 1 volta al mese durante l'inverno, nel periodo pre-pasquale, ogni qualvolta si verificano eventi naturali meteo-marini di eccezionale entità.
  6. Il Concessionario è tenuto a lasciare sempre libera fascia di spiaggia adiacente la battigia, di ampiezza non inferiore a mt. 5,00, misurata con riferimento al medio marino estivo, destinato al pubblico transito. La predetta zona non può essere in alcun modo occupata con opere, anche se mobili, con sedie, ombrelloni e barche ad eccezione di quelle destinate al salvataggio.
  7. L'amministrazione comunale non assume alcun onere di costruzione di opere di difesa, né alcun onere e responsabilità in caso di danneggiamento o di distruzione totale o parziale delle opere costruite sul demanio marittimo per effetto delle mareggiate sia pure eccezionali.
  8. Restano impregiudicati tutti i procedimenti eventualmente in corso riguardanti l'area demaniale in oggetto e le pertinenze che su di essa insistono, di qualsiasi natura essi siano (amministrativa o giudiziaria), ad iniziativa di tutte le Amministrazioni interessate;
  9. Il concessionario, con la sottoscrizione della presente, si impegna, altresì, a fornire a pena di decadenza tutta la documentazione tecnica che l'Ente concedente dovesse richiedere in merito al SID (Sistema Informativo Demanio) anche a seguito di disposizioni sopraggiunte di modifica;
  10. Il concessionario è tenuto a gestire direttamente la concessione. L'istanza di affidamento a terzi di attività oggetto della concessione, presentate in corso di durata della concessione demaniale marittima, in quanto espressione di disinteresse nel godimento del bene demaniale o, comunque, incapacità tecnica o finanziaria nell'esercizio delle attività concesse, possono determinare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 47 comma 1 lett. b) Cod. Nav. Laddove persista l'opportunità della sottrazione del bene demaniale al godimento pubblico indifferenziato, esso è in ogni caso assoggettato a nuove procedure concorrenziali
  11. La licenza di concessione demaniale e la planimetria delle opere oggetto di concessione devono essere esposte presso il luogo di esercizio in modo da poter essere consultate in occasione dei controlli di polizia marittima.
  12. Gli adempimenti e gli oneri connessi alla registrazione del presente atto sono in capo al concessionario, che vi provvederà entro e non oltre trenta giorni. Copia della ricevuta della richiesta di registrazione e copia originale dell'atto registrato dovranno pervenire al Comune nei dieci giorni successivi al completamento delle suddette attività. La mancata osservanza della presente clausola potrà essere valutata, da parte dell'Amministrazione, come causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. f), Cod. Nav.;
  13. Con il presente atto il concessionario si obbliga ad osservare le prescrizioni contenute nei precedenti articoli e tutte le norme contenute nella normativa vigente in materia.
  14. La presente concessione è rilasciata ai soli fini della occupazione di suolo demaniale marittimo ad uso mantenere un esercizio balneare e, pertanto, non esime il titolare dal munirsi di ogni altra autorizzazione o concessione prescritta dalle norme in vigore. La esecuzione di eventuali opere è condizionata al rilascio di permessi edilizi dovuti dal Comune ed all'acquisizione di ogni altro nulla-osta prescritto in base alla legislazione

- vincolistica cui è assoggettata l'area in oggetto, nonché all'osservanza di ogni onere ed obbligo ad essa connesso e consequenziale (pagamento dei vari contributi, conformità delle opere al progetto approvato, ecc.), ai sensi della vigente normativa.
15. Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento al C.d.N. il Concessionario, la cauzione prestata a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente licenza sarà restituita/svincolata al termine della concessione sempre che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla stessa. Qualora l'Amministrazione Comunale dovesse, per qualsiasi motivo, prelevare somme da detta cauzione, il Concessionario presta fin d'ora il suo incondizionato consenso affinché tale prelievo possa essere effettuato senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria. Il Concessionario assume, inoltre, formale e tassativo impegno ad integrare la cauzione nell'originario importo entro quindici giorni dalla notifica della relativa ingiunzione.
  16. La prima rata del canone, da versare prima dell'atto di concessione della zona di demanio marittimo, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno. Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio. L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1° gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza. Il pagamento annuale delle rate successive alla prima deve essere effettuato anticipatamente, entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordine di introito emesso dall'Ufficio Demanio Marittimo comunale. Anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte dell'Ufficio Demanio Marittimo, il concessionario è comunque tenuto al versamento anticipato del canone in misura pari a quello dell'anno precedente entro il 31 gennaio, salvo conguaglio.
  17. Il Concessionario si obbliga ad assicurare le strutture di pertinenza alla concessione con polizza a favore della Amministrazione Comunale contro i danni da fulmini e da incendi, salva la facoltà da parte sua e dell'Amministrazione di estenderla a danni di altra natura, nonché contro la responsabilità civile (art.23 Reg.C.d.N.). L'ammontare dell'assicurazione è fissata in relazione al valore dei manufatti che verrà indicato dalla Amministrazione Comunale.
  18. Il Concessionario, almeno una volta all'anno e comunque prima dell'esercizio dell'attività, deve effettuare la verifica delle varie strutture di sostegno del compendio, per accertarne la funzionalità statica, allo scopo di salvaguardare la pubblica e privata incolumità. Resta a carico del Concessionario medesimo ogni responsabilità civile e penale connessa all'esercizio dell'impianto;
  19. Il Concessionario si impegna a provvedere, a sua cura e spese, sino allo scadere della Concessione e nelle more dell'eventuale rinnovo della stessa, all'onere della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, tale da assicurare in qualsiasi momento il regolare esercizio della stessa. Qualora si rendessero necessari lavori di manutenzione straordinaria questi ultimi potranno essere eseguiti dopo la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale
  20. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente concessione le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
  21. Il Concessionario assume in particolare l'obbligo:
    - di curare all'inizio della stagione balneare la revisione e la manutenzione degli impianti stessi che debbono essere oltre che igienici e decorosi anche di ragionevole dimensione, lasciando al massimo libera la vista al mare (rimuovere tutte le opere mobili dello stabilimento, palafitte comprese, al termine della stagione balneare. Installare tutto il complesso balneare con strutture interamente smontabili, in assoluta conformità nelle dimensioni e nella forma rappresentata dai grafici e con i materiali di cui alla relazione tecnica);
    - di assicurare l'osservanza delle prescrizioni emesse dalla Capitaneria di Porto a tutela della sicurezza della balneazione anche laddove comportino attività aggiuntive rispetto a quelle ricomprese nell'offerta di gara;
  22. la presente Concessione prescinde dalla possibilità di utilizzazione conseguenti agli accertamenti di eventuali inquinamento. Pertanto, qualora la zona di mare antistante l'area demaniale marittima in concessione non fosse autorizzata alla balneazione, l'area stessa dovrà essere adibita esclusivamente a "SOLARIUM", se ciò non è vietato dalle competenti Autorità sanitarie.
  23. La decorrenza della presente Concessione non produce effetti riguardo ai fatti verificatisi

in epoca anteriore al suo rilascio e non pregiudica, in ogni caso, le posizioni giuridiche soggettive dei terzi.

19. La presente Concessione deve intendersi, comunque, a titolo provvisorio e si intenderà decaduta, in toto e/o in parte a seguito dell'approvazione del Piano Spiaggia da redigersi ai sensi dell'art.6 della Legge 494/93, laddove l'area demaniale data in concessione dovesse trovare diversa disciplina nel detto redigente Piano. La decadenza della Concessione si verificherà ipso iure a causa della riscontrata incompatibilità con le previsioni del Piano Spiaggia, senza che il concessionario potrà accampare diritti indennitari e/o risarcitori di sorta, salvo la restituzione della quota parte del canone per l'annualità in corso e la restituzione della cauzione, verificandone la possibilità di svincolo.
20. Il concessionario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010. La concessione sarà revocata in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa.
21. Le parti hanno l'obbligo di osservare il D.P.R. 62 del 2013 nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pozzuoli. Il mancato rispetto di tali disposizioni è causa di revoca della concessione.  
PER QUANTO ALTRO NON PREVISTO NELLE SUDDETTE CLAUSOLE, SI DEMANDA ALLA LETTURA DELL'ORDINANZA DI BALNEAZIONE IN CORSO DI VALIDITA'.  
Si avvisa che il presente provvedimento andrà registrato al repertorio, registro degli atti sottoposti a registrazione del Comune di Pozzuoli ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la gestione del demanio marittimo, e che i n. 3 originali del provvedimento saranno poi consegnati al Concessionario affinché provveda, a propria cura e spese, ad effettuare la registrazione ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e n. 5, prima parte della Tariffa allegata al medesimo D.P.R. 131/86, con l'obbligo di riconsegnare entro e non oltre il 21° (ventunesimo) giorno dall'emissione del provvedimento di concessione un originale con gli estremi della registrazione, all'Ufficio Demanio Marittimo di questo Ente, pena l'inefficacia del medesimo atto.  
La presente Concessione viene rilasciata ai soli fini marittimi.

Il Direttore U.O.C.

IL DIRIGENTE

Il sottoscritto dichiara di approvare espressamente la premessa, le condizioni particolari da 1 a 21, nonché ogni altra condizione imposta con la presente Concessione e segnatamente quelle inerenti la revoca e/o la decadenza di diritto della Concessione, clausole tutte che ha integralmente letto, ed accettato.

Il Concessionario attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti dell'Amministrazione comunale di Pozzuoli, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata della convenzione, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16ter del decreto legislativo 165 del 2001.

Il Concessionario rimane comunque obbligato e si impegna a corrispondere, per il titolo concessorio, le differenze di canoni dovuti, determinati o determinabili ai sensi della normativa vigente e futura, ciò anche in caso di cessazione del rapporto di cui alla presente Licenza di Concessione, a semplice richiesta dell'Amministrazione e con gli interessi legali dalla data del presente atto. Viene, altresì, precisato che il canone imposto è a titolo provvisorio e potrà subire variazioni ad opera delle Amministrazioni Finanziarie dello Stato competenti, cui il presente atto viene rimesso a tale specifico scopo. La presente Concessione viene firmata, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni anzidette, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Pozzuoli, lì \_\_\_\_\_

IL CONCESSIONARIO